

rappresentanza della Procura regionale attrice, mentre nessuno è comparso per la convenuta;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 16 novembre 2023, ritualmente notificato all'odierna convenuta e depositato nella Segreteria della Sezione il giorno 17 novembre 2023 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione la Signora **X** **X** **X**, come in atti generalizzata, nella qualità di collaboratore scolastico supplente, per ivi sentirla condannare al pagamento, in favore del Ministero dell'istruzione del merito (di seguito, Ministero) ovvero del singolo istituto scolastico interessato, di **euro 5.560,84 (cinquemilacinquecentosessanta,84)**, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, anche maggiore, che risulterà in corso di causa, oltre alla rivalutazione, agli interessi legali - decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo- - ed alle spese di giustizia, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale diretto, sub specie di danno da disservizio, causato con dolo, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che la convenuta avrebbe

cagionato alle finanze erariali per effetto dell'avere percepito retribuzioni per attività svolta alle dipendenze di un istituto scolastico nella provincia di Roma, nell'anno 2019, utilizzando un falso diploma di operatore dei servizi della ristorazione - settore cucina, rilasciato dalla X X alla cui formazione aveva contribuito quale istigatrice.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. l'istruttoria trae origine dalla trasmissione, da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, di alcune richieste di rinvio a giudizio concernenti diversi procedimenti penali per condotte illecite poste in essere nel Lazio;

b. la predetta azione penale concerneva l'emissione da parte dell'Istituto professionale paritario X X X (Salerno), di centinaia di falsi diplomi di qualifica professionale e di diplomi di maturità utilizzati per accedere alle graduatorie del personale ATA e/o docenti in ambito scolastico nonché, da parte della X X

, di numerosi diplomi di specializzazione polivalente abilitanti all'insegnamento di sostegno;

c. in particolare, con riferimento all'odierna convenuta, la medesima era imputata in un procedimento penale (n. -----) dei delitti:

(1) di falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, di cui agli artt. 81, 110, 476, comma 2, c.p., perché, in concorso con altri e previo concerto, la convenuta, in qualità di istigatore, unitamente a soggetti ancora non identificati in servizio presso la fondazione socioculturale Istituto Professionale paritario X , formava un atto falso quale il diploma di qualifica professionale "operatore dei servizi della ristorazione sett. cucina" apparentemente rilasciato dall'Istituto Professionale paritario X in data 10.2.2014, e il pertinente certificato di diploma di qualifica n. ----, in apparenza rilasciato dal medesimo istituto in data 4/10/2013 con l'aggravante di aver commesso il fatto in relazione ad atti che facevano fede fino a querela di falso. In Castellabate in data antecedente e prossima al 07/11/2017;

(2) di truffa aggravata, di cui all'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. perché, la convenuta, con artifici e

raggiri consistiti nel produrre/dichiarare
all'Istituto superiore X X di Roma,
in una domanda di inserimento in graduatoria di terza
fascia ATA per la provincia di Roma, quale titolo
preferenziale, il diploma falso di cui al precedente
capo di imputazione, induceva in errore l'Istituto
medesimo e conseguentemente il Ministero, così
procurandosi un ingiusto vantaggio derivanti dagli
incarichi di supplenza ottenuti nel periodo dal 19
gennaio 2019 al 18 maggio 2019, presso il X X
X di Roma, con conseguente
retribuzione totale lorda per l'intero periodo pari
alla somma per cui agisce la procura contabile (euro
5.560,84). In Roma dal 7 novembre 2017, data di
presentazione della domanda, e fino al 18 maggio 2019,
per quanto concerne l'erogazione degli emolumenti.

d. detto procedimento penale risulta dagli atti
tuttora nella fase dell'udienza preliminare;

e. la vicenda ha avuto eco sulla stampa, come da
documentazione depositata in atti;

f. dalla complessiva attività istruttoria (e, in
particolare dalla relazione della polizia
giudiziaria, doc. 2; doc. 10, allegati all'atto di
citazione ed ivi richiamati a pag. 24), emergeva,

conclusivamente, che la convenuta:

(1) aveva stipulato dieci contratti di lavoro individuali a tempo determinato con il convivito X X X, nel periodo dal 19 gennaio 2019 al 18 maggio 2019, ottenendo supplenze per orari settimanali completi (indicati in dettaglio a pag. 6 ss. dell'atto di citazione)

(2) in relazione a tali incarichi, la convenuta aveva percepito la somma contestata dalla Procura con il presente atto.

3. Espone ancora la Procura regionale presso questa Sezione, in punto di diritto, che:

a. sussiste il rapporto di servizio tra l'odierna convenuta e la pubblica amministrazione danneggiata, in quanto la stessa aveva svolto le funzioni di collaboratore scolastico, in forza dei contratti presso l'istituto scolastico sopra indicato e aveva percepito gli illustrati compensi;

b. evidenzia che il titolo di studio, falsamente autocertificato e materialmente prodotto dall'odierna convenuta, riguarda la figura del collaboratore scolastico, personale A.T.A.;

c. ricostruisce il quadro normativo che disciplina tale figura, disciplinata dal capo V del C.C.N.L. del

29/11/2007 per il comparto scuola.

3.1. In relazione al suddetto esborso, in tesi integralmente riconducibile al comportamento dell'odierna convenuta, la Procura regionale ritiene che il danno erariale cagionato sia pari ad euro 5.560,84 (cinquemilacinquecentosessanta,84), quale risultante dalle poste sopra indicate (*supra* paragrafo 2, lett. f).

3.2. Con riferimento all'elemento soggettivo la Procura erariale evidenzia che nella fattispecie questo debba ravvisarsi per la convenuta nel dolo, tenuto conto delle circostanze e della modalità di svolgimento dei comportamenti. Infatti, la convenuta era consapevole che, sulla base dei titoli realmente posseduti, non avrebbe potuto ottenere un posto di collaboratore scolastico e le conseguenti retribuzioni. Pertanto, la convenuta, con coscienza e volontà, si era determinata a presentare all'istituto scolastico una certificazione attestante un titolo di studio mai conseguito (come esposto nel capo d'imputazione negli atti del procedimento penale).

4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze del Ministero

ovvero dell'istituto scolastico interessato, con atto ritualmente notificato in data 27.9.2023 nelle forme di legge, ha invitato l'odierna convenuta a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendola, altresì, della facoltà di essere sentita personalmente.

4.1 Nel termine indicato la persona invitata non ha presentato deduzioni scritte, né si è avvalsa della facoltà di essere sentita personalmente.

Di qui l'atto di citazione in epigrafe, con il quale - come si è detto - la Procura regionale ha convenuto la medesima innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirla condannare al pagamento, in favore del Ministero, della somma complessiva di euro 5.560,84 (cinquemilacinquecentosessanta,84), a titolo di danno erariale, quale danno patrimoniale diretto *sub specie* di danno da disservizio, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali, e alle spese del giudizio.

5. Con riferimento specifico alla identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale diretto, *sub specie* di danno da disservizio, di cui alla pretesa risarcitoria, la Procura attrice, lo rinviene nell'esborso effettuato

dal Ministero o comunque dall'istituto scolastico X
X X X , per gli
emolumenti erogati per effetto degli incarichi di
collaboratore scolastico in assenza del titolo
necessario.

In particolare, ritiene che il danno da disservizio,
nella fattispecie, consista nell'effetto lesivo
causato dal comportamento illecito di una dipendente
all'organizzazione e all'efficiente combinazione dei
fattori produttivi dell'azione amministrativa, non
riuscendo quest'ultima a raggiungere i propri
obiettivi, sotto il profilo qualitativo.

6. Con riferimento al nesso di causalità e alla
imputazione del danno in parola, la Procura lo
riconduce direttamente alle condotte illecite sopra
descritte, tenute dalla convenuta.

7. La convenuta non si è costituita in giudizio,
sebbene ritualmente intimata.

8. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, il
rappresentante della Procura attrice si è richiamato
agli scritti già versati in atti, ne ha illustrato le
argomentazioni in punto di fatto e in punto di diritto
già in essi rappresentate, ed ha ribadito le eccezioni
e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentito

l'intervento della parte, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti della Signora **X X X**, nella qualità di collaboratore scolastico supplente, come in atti generalizzata, in relazione ad una ipotesi di danno erariale diretto, sub specie di danno da disservizio, causato con dolo, che la stessa avrebbe cagionato alle finanze al Ministero ovvero al singolo istituto scolastico interessato, con il suo comportamento connotato da dolo, per effetto dell'avere percepito retribuzioni per attività svolta alle dipendenze di un istituto scolastico nella provincia di Roma, nell'anno 2019, utilizzando un falso diploma di operatore dei servizi della ristorazione - settore cucina (rilasciato dalla **X X**), alla cui formazione aveva contribuito quale istigatrice.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l'odierna convenuta venga condannata al pagamento, in favore del Ministero dell'istruzione e del merito (di seguito, Ministero) ovvero del singolo istituto scolastico interessato (X X X X), della somma complessiva di **euro 5.560,84 (cinquemilacinquecentosessanta,84)**, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, anche maggiore, che risulterà in corso di causa oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese del giudizio.

3. Preliminarmente deve essere dichiarata, ai sensi dell'art. 93 del c.g.c., la contumacia della convenuta, che non si è costituita in giudizio, nonostante la regolarità della notifica della citazione e del provvedimento di fissazione dell'udienza, come attestato nelle relate di notifica.

4. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della

sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa degli odierni convenuti, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. - SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno

patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

5. Ciò premesso, nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, dei predetti elementi, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo del danno patrimoniale per le finanze pubbliche, da ritenere presupposto prioritario, indispensabile ed indefettibile ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativa, deve rilevarsi che la Procura attrice ritiene che il danno patrimoniale subito dal Ministero ovvero del singolo istituto scolastico interessato in relazione ai fatti esposti, ammonta, secondo l'indicazione illustrata nell'atto di citazione, alla somma complessiva di euro 5.560,84 (cinquemilacinquecentosessanta,84), ed è stato determinato - secondo la prospettazione attorea - per effetto dell'avere percepito retribuzioni per attività svolta alle dipendenze di un istituto scolastico nella provincia di Roma, nell'anno 2019, utilizzando un falso diploma di operatore dei servizi della ristorazione - settore cucina (rilasciato dalla

sopra indicata fondazione, ottenendo in tal modo la menzionata retribuzione, senza averne titolo per carenza dei requisiti.

5.2 Quanto all'individuazione dell'amministrazione danneggiata il Collegio ritiene debba essere individuata nel Ministero dell'istruzione e del merito, di cui costituiscono articolazione territoriale gli istituti scolastici, tra cui il nominato Convitto Nazionale.

6. Così acclarato e stabilito che in relazione ai fatti esposti il Ministero ha subito, in astratto, un danno patrimoniale ingiusto, per ciò che riguarda, specificamente, la quantificazione del danno da risarcire da parte dell'odierna convenuta, il Collegio, nel rilevare ancora una volta che ai fini della determinazione del danno risarcibile il giudice contabile deve tenere conto, ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis, l. 20 del 1994, dell'*utilitas* comunque acquisita dall'amministrazione in relazione ai beni e/o servizi oggetto del contratto *de quo*, ritiene che nel caso di specie, tenendo conto dell'*utilitas* comunque conseguita dall'istituto scolastico per effetto della acquisizione della prestazione lavorativa della convenuta, il danno risarcibile,

utilizzando il criterio equitativo, debba ritenersi insussistente, in quanto integralmente compensato dalla prestazione lavorativa svolta.

Invero, nel caso di specie la prestazione concerne un'attività materiale, di operatore dei servizi della ristorazione - settore cucina, che per essere svolta, nel mondo privato, non necessita di particolari titoli di studio (diversamente dai docenti) e che è, dunque, facilmente fungibile, come si desume dalla massima di esperienza.

In definitiva, le nozioni richieste all'operatore della ristorazione, quale dipendente pubblico, richiamate dalla Procura, sono nozioni basilari, di facile acquisizione, come avviene nel libero mercato tra soggetti privati.

Nel caso di specie, dagli atti emerge che l'attività è stata svolta e non consta che essa sia stata svolta con demerito o comunque dando luogo a disservizi, sicché appare incontrovertibile che l'amministrazione si sia integralmente giovata delle prestazioni ricevute, di carattere, giova ripetere, di carattere basilare e non richiedenti titoli di studio particolari.

Ne consegue in concreto l'integrale elisione del

paventato danno erariale.

9. In assenza di costituzione della convenuta, non vi è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80208** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 16 novembre 2023, ritualmente notificato alla convenuta e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione rigetta la domanda attrice, e per l'effetto:

a. dichiara la contumacia della convenuta, Signora

X X X ;

b. rigetta la domanda nei confronti della Signora

X X X (C.F. -----),

come in epigrafe generalizzata;

c. nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in

materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 26 marzo 2024.

L'estensore

Il Presidente

Saverio Galasso

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 26 marzo 2025.

Il Dirigente

Sebastiano Alvisè Rota

F.to digitalmente